Procura della Repubblica presso il Tribunale Parma

Direttiva n. 21/2024

Ai Magistrati dell'ufficio (togati ed onorari)
SEDE

Al Questore- Parma
Al Comandante Provinciale CC - Parma
Al Comandante Provinciale GdF - Parma
Al Dirigente Polizia Stradale - Parma
Al Comandante Gruppo Carabinieri Forestali - Parma
Al Dirigente della Polizia Ferroviaria - Parma
anche per la comunicazione agli Uffici rispettivamente dipendenti
Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Parma
Al Comandante del NAS-CC Parma
Al Comandante del Reparto CC Tutela Agroalimentare Parma
Al Comandante del Nucleo Ispettorato del Lavoro CC Parma
Al Responsabile dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parma/Reggio Emilia - Parma
Al Comandante della Sezione di Polizia postale e delle comunicazioni Parma
Al Comandante della Polizia Provinciale Parma
Ai Responsabili delle Aliquote di PG di PdS, CC, GdF, PL SEDE
Al Comandante della Polizia Penitenziaria - Parma
Al Comandante della Polizia Locale - Parma
Ai Comandanti della Polizia Locale dei Comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Borgo Val di Taro, Busseto-Soragna-Roccabianca, Calestano, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Monchio delle Corti, Noceto, Polesine Zibello, Salsomaggiore Terme, Sissa Trecasali-San Secondo P.se, Terenzo, Tornolo, Unione Appennino Parma Est, Unione Bassa Est Parmense, Unione Bassa Val Taro, Unione Pedemontana Parmense, Varano de' Melegari, Varsi

e, per opportuna conoscenza, ai Sigg.
Presidente del Tribunale di Parma (anche per l'eventuale comunicazione ai Giudici);
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma;
Presidente della Camera Penale di Parma

e, per doverosa informazione
Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello -Bologna

Oggetto: legge 9.8.2024, n. 114 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10.8.2024, recante *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare*, **in vigore dal 25.8.2024**.

Sommario

SOMMARIO 1
PREMESSA 3
PARTE PRIMA – LE MODIFICHE AL CODICE PENALE 3
1/a) - La modifica dell'art. 322-bis c.p. 3

1/b) - L'abrogazione dell'art. 323 c.p. (abuso di ufficio) *3*
1/c) - La modifica dell'art. 323-bis c.p. *3*
1/d) - La modifica dell'art. 323-ter c.p. *3*
1/e) - La nuova formulazione dell'art. 346-bis c.p. (Traffico di influenze illecite) *4*
PARTE SECONDA – LE MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE 4
2/a) - Le modifiche in tema di intercettazioni *4*
2/a-1) - La modifica dell'art. 103 c.p.p. 4
2/a-2) - La modifica dell'art. 104 c.p.p. 5
2/a-3) - La modifica dell'art. 116 c.p.p. 5
2/a-4) La modifica dell'art. 268 c.p.p. 5
2/a-5) - La modifica dell'art. 89-bis disposizioni di attuazione del c.p.p. 6
2/b) - Le modifiche in tema di misure cautelari *6*
2/b-1) - La modifica dell'art. 291 c.p.p. (Procedimento applicativo) 6
2/b-2) - La modifica dell'art. 292 c.p.p. (Ordinanza del giudice) 7
2/b-3) - La modifica dell'art. 294 c.p.p. (Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale) 7
2/b-4) - La modifica dell'art. 309 c.p.p. (Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva) 7
2/b-5) - L'introduzione del giudice collegiale in materia cautelare: la modifica degli artt. 328 c.p.p. (Giudice per le indagini preliminari), 294, comma 4-bis c.p.p. (Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale), 299, comma 4, c.p.p. (Revoca e sostituzione delle misure), 313, comma 1, c.p.p. (Procedimento) 7
2/c) - Le modifiche in tema di informazione di garanzia (art. 369 c.p.p.) *8*
2/d) - Le modifiche in tema di impugnazioni *8*
2/d-1) - La modifica dell'art. 581 c.p.p. (Forma dell'impugnazione) 8
2/d-2) - La modifica dell'art. 593 c.p.p. (Casi di appello) 8
PARTE TERZA - LE MODIFICHE IN TEMA DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO 9
PARTE QUARTA – OPERATIVITÀ DELLE NUOVE NORME - DISPOSIZIONI TRANSITORIE 9
PARTE QUINTA – LINEE GUIDA OPERATIVE 9
5/a) - L'abrogazione dell'art. 323 c.p. (capitolo 1/b) 9
5/b) - Le modifiche in tema di intercettazioni (paragrafo 2/a) 10
5/c) - Le modifiche in tema di misure cautelari (paragrafo 2/b) 11
5/d) - Le modifiche in tema di informazione di garanzia (paragrafo 2/c) 11
5/e) - Le modifiche in tema di impugnazione (paragrafo 2/d-2) 11
NOTE 12

Premessa

Si segnala che nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10.8.2024 è stata pubblicata la legge 9.8.2024, n. 114 recante *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare*, **in vigore dal 25.8.2024**, fatta eccezione per le innovazioni normative relative alla composizione collegiale del giudice competente a decidere sulla applicazione della custodia cautelare in carcere o sull'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva e alle correlate modifiche ordinamentali, che entreranno in vigore il 25.8.2026.
Riservando un più meditato confronto interno sulle ricadute della novella legislativa, appare opportuno in questa sede evidenziare le seguenti principali novità introdotte dalla legge di cui all'oggetto, fornendo le prime indicazioni interpretative e, nella parte finale, alcune **linee guida** operative, rivolte ai Magistrati dell'Ufficio ed alla Polizia Giudiziaria.
Il presente lavoro è articolato in cinque parti:

1) modifiche al codice penale;
2) modifiche al codice di procedura penale (intercettazioni; misure cautelari; impugnazioni);
3) modifiche in tema di ordinamento giudiziario;
4) operatività delle nuove norme – disposizioni transitorie;
5) linee guida operative.

Parte prima – Le modifiche al codice penale

1/a) - La modifica dell'art. 322-bis c.p.

La prima novità -introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge- consiste nella modifica dell'art. 322-*bis* c.p. (che estende la punibilità per determinati reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione ai membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e ai funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) attraverso l'eliminazione dei riferimenti ivi contenuti all'abuso di ufficio e all'art. 323 c.p. [1].
Trattasi di un intervento *necessitato* dalla abrogazione del delitto di abuso di ufficio ex art. 323 c.p. di cui si parla nel paragrafo successivo.

1/b) - L'abrogazione dell'art. 323 c.p. (abuso di ufficio)

La seconda novità -introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge- consiste nella abrogazione del delitto di cui all'art. 323 c.p. (abuso di ufficio) [2].

1/c) - La modifica dell'art. 323-bis c.p.

La terza novità -introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge- consiste nella modifica dell'art. 323-*bis* c.p. (che prevede alcune circostanze attenuanti), eliminando il riferimento all'art. 323 c.p. (ormai abrogato) e inserendo l'art. 346-*bis* c.p. (che, con la presente legge, è stato riformulato: cfr. *infra*, paragrafo 1/e) [3].

1/d) - La modifica dell'art. 323-ter c.p.

La quarta novità -introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. d), della legge- consiste nella modifica dell'art. 323-*ter*, primo comma, c.p. (che prevede una causa di non punibilità per chi -dopo la commissione di uno dei reati contro la pubblica amministrazione ivi elencati- tiene una determinata condotta), inserendo il riferimento all'art. 346-*bis* c.p. tra i reati per i quali opera l'attenuante [4].

1/e) - La nuova formulazione dell'art. 346-bis c.p. (Traffico di influenze illecite)

La quinta novità -introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. e) della legge- consiste nella modifica dell'art. 346-bis c.p. (*Traffico di influenze illecite*).
In particolare, ai sensi del nuovo art. 346-*bis* c.p. [5]:

- le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere effettivamente utilizzate (non solo *vantate*) e devono essere esistenti (non solo *asserite*);
- l'utilizzazione delle relazioni deve avvenire intenzionalmente allo scopo di porre in essere le condotte, successivamente descritte, che integrano la fattispecie delittuosa, di tal che si chiarisce la natura del dolo, nella forma del dolo intenzionale, necessario per configurare la fattispecie criminosa di cui trattasi;
- l'utilità data o promessa al mediatore, in alternativa al denaro, deve essere economica;
- la condotta tipica del reato è stata modificata, prevedendo che il farsi dare o promettere indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra utilità economica sia finalizzato alla remunerazione di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio o di uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322- *bis* c.p., in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero alla realizzazione di un'altra mediazione illecita;
- si dà una definizione normativa della mediazione illecita, intendendosi per tale la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* c.p. a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito;
- il trattamento sanzionatorio del minimo edittale è aumentato da 1 anno ad 1 anno e 6 mesi di reclusione;
- si estende l'aggravante prevista nel terzo comma (ora quarto comma) anche al caso in cui il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica rivesta una delle qualifiche di cui all'articolo 322-*bis* c.p. e non solo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Parte seconda – Le modifiche al codice di procedura penale

2/a) - Le modifiche in tema di intercettazioni

2/a-1) - La modifica dell'art. 103 c.p.p.

L'art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 114/2024, rubricato *Modifiche al codice di procedura penale*, modifica l'art. 103 c.p.p., inserendo, dopo il comma 6, i commi 6-*bis* e 6-*ter* [6].
Le norme su indicate sono volte a rafforzare le garanzie di libertà del difensore, stabilendo il divieto di acquisizione di ogni forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l'imputato ed il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato (comma 6-bis), e prevedendo l'obbligo di immediata interruzione delle operazioni di intercettazione quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientra tra quelle vietate (comma 6-ter).
La disposizione di cui al nuovo **comma 6-*bis*** in realtà va correlata a quanto stabilito dai commi 5 e 6 dello stesso art. 103 c.p.p.; ne consegue che la disposizione di cui al comma 6-*bis* dell'art. 103 c.p.p., che vieta *"l'acquisizione di ogni forma di comunicazione (anche diversa dalla corrispondenza)"*, deve intendersi riferita non già alla intercettazione di conversazioni o comunicazioni del difensore (già vietata dal comma 5 del medesimo articolo), né al sequestro o ad altra forma di controllo della corrispondenza del difensore con il proprio assistito (già vietata dal comma 6 dello stesso articolo), bensì ad ogni altra attività di acquisizione di ogni forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, intercorrente tra l'imputato ed il proprio difensore.
La disposizione di cui al **comma 6-*ter*** dell'art. 103 c.p.p., che pone a carico dell'*autorità giudiziaria* o degli *organi ausiliari delegati* l'obbligo di **interrompere** immediatamente le operazioni di intercettazione quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientra tra quelle vietate è un corollario del divieto di intercettazione di cui al comma 5 del medesimo articolo.
In proposito va evidenziato come il divieto di intercettazione previsto dal comma 5 dell'art. 103 c.p.p., da un lato, non sia limitato al difensore bensì si estenda anche agli altri soggetti ivi indicati (quali gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, i consulenti tecnici e i loro ausiliari) e, dall'altro,

non sia circoscritto solo alle conversazioni ed alle comunicazioni del difensore e degli altri soggetti su indicati con il loro assistito, bensì si estenda anche alle conversazioni e alle comunicazioni degli stessi con altri soggetti, purché nell'esercizio dell'attività difensiva.

Alla stregua della giurisprudenza di legittimità formatasi a proposito del comma 5 dell'art. 103 c.p.p., va evidenziato che il divieto di intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni dei difensori, ivi previsto:

- non richiede necessariamente che lo svolgimento dell'attività difensiva risulti da uno specifico e formale mandato, conferito con le modalità di cui all'art. 96 c.p.p., potendo desumersi l'esistenza del mandato fiduciario anche dalla natura stessa delle conversazioni (Cass. sezione 2^ sentenza n. 32905 del 30.10.2020, PM c/ Voltini Paolo);
- non è limitato all'esercizio dell'attività difensiva nell'ambito del procedimento al quale si riferisce l'intercettazione, ma si estende anche all'attività difensiva svolta in un procedimento diverso (Cass. sezione 2^ sentenza n. 44892 del 25.10.2022, PM c/ Morgantini Federica);
- non riguarda indiscriminatamente tutte le conversazioni di chi riveste la qualifica di difensore, e per il solo fatto di possederla, ma solo le conversazioni che attengono alla funzione difensiva esercitata, in quanto la "ratio" della regola posta dall'art. 103 c.p.p. va rinvenuta nella tutela del diritto di difesa (Cass. sezione 4^ sentenza n. 55253 del 5.10.2016, imp. Marceraj; conforme Cass. sezione 5^ sentenza n. 42854 del 25.9.2014, imp. Galati; Cass. sezione 6^ sentenza n. 38758 del 3.6.2008, imp. Gagliardi) e non costituisce dunque un *privilegio* per l'avvocato in quanto tale;
- non si estende alle conversazioni o alle comunicazioni che integrino esse stesse reato (Cass. sezione 2^ sentenza n. 43410 del 6.10.2015, imp. Bellocco; Cass. sezione 6^ sentenza n. 35656 del 16.6.2003, imp. Franchi).

Nel paragrafo 5/b) saranno affrontati gli aspetti pratici della riforma in questione.

2/a-2) - La modifica dell'art. 104 c.p.p.

L'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 114/2024 modifica l'articolo 114, comma 2-*bis*, c.p.p. [7], sostituendo le parole: «non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-*bis* o 454» con le seguenti: *«se non è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento»*.

La modifica apportata dalla novella legislativa al comma 2-*bis* dell'articolo 114 c.p.p. -che, nella sua formulazione attuale, vieta la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni ritenute non rilevanti e pertanto non acquisite ai sensi degli artt. 268, 415-*bis* o 454 c.p.p.-, amplia il divieto di pubblicazione del contenuto delle intercettazioni, consentendone la pubblicazione solo se il contenuto delle stesse è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o è utilizzato nel corso del dibattimento.

2/a-3) - La modifica dell'art. 116 c.p.p.

L'art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 114/2024 modifica l'articolo 116, comma 1, c.p.p.[8], stabilendo il divieto di rilascio di copia delle intercettazioni, delle quali è vietata la pubblicazione, quando la richiesta di copia è presentata da un soggetto diverso dalle parti o dai loro difensori, salvo che tale richiesta sia motivata dalla esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato.

2/a-4) La modifica dell'art. 268 c.p.p.

L'art. 2, comma 1, lettera d), della legge n. 114/2024 modifica l'articolo 268 c.p.p.[9] (che aveva già formato oggetto di modifiche da parte del decreto-legge n. 105 del 2023, convertito, con modificazioni, con la legge 9.10.2023, n. 137 [10]), prevedendo:

- il divieto di riportare nei verbali delle intercettazioni anche le espressioni che consentano di identificare soggetti diversi dalle parti, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini;
- l'obbligo di stralcio anche delle registrazioni e dei verbali che riguardano soggetti diversi dalle parti, salvo che ne sia dimostrata la rilevanza.

In sostanza, attraverso le modifiche apportate all'art. 268 c.p.p., si amplia:

- l'obbligo di vigilanza del pubblico ministero sulle modalità di redazione dei verbali delle operazioni di intercettazione (e dei c.d. brogliacci), includendo nel divieto di verbalizzazione, oltre alle già previste "*espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori*", anche le espressioni "*che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti*" del procedimento, fatta salva l'ipotesi che esse risultino rilevanti ai fini delle indagini;

- il novero delle intercettazioni delle quali il giudice dispone anche di ufficio lo stralcio, includendovi, oltre a quelle "*di cui è vietata l'utilizzazione*" e "*che riguardano categorie particolari di dati personali*", anche quelle che riguardano "*soggetti diversi dalle parti*", fatta salva l'ipotesi che ne sia dimostrata la rilevanza.

2/a-5) - La modifica dell'art. 89-bis disposizioni di attuazione del c.p.p.

L'art. 3, comma 1, della legge n. 114/2024 modifica l'articolo 89-*bis*, comma 2, primo periodo [11], delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, estendendo l'applicazione del comma 2 di detto articolo (e quindi la segretezza che l'archivio è destinato ad assicurare) anche ai dati personali relativi a soggetti diversi dalle parti del procedimento, in modo da realizzare un necessario coordinamento normativo con le modifiche introdotte nell'art. 268 c.p.p..

2/b) - Le modifiche in tema di misure cautelari

Gli obiettivi che la riforma intende perseguire possono essere così sintetizzati:

a) una effettiva tutela dei terzi estranei alle imputazioni, la cui presenza emerga dalle intercettazioni (evidente la finalità di consentire, di fatto, la diffusione di *gossip* riferibili a terzi, senza nessuna rilevanza penale);
b) una maggiore garanzia per l'indagato destinatario di una richiesta cautelare, attraverso l'interrogatorio *preventivo*, ovvero l'interrogatorio che lo stesso sarà chiamato a rendere dinanzi al Giudice, prima che questi valuti la richiesta cautelare del Pubblico Ministero, con la conseguenza che il Giudice dovrà dar conto -nell'adottare la misura- anche delle prospettazioni che l'indagato avrà avuto cura di offrire in sua difesa;
c) il bilanciamento tra esigenza difensiva (garantita dall'interrogatorio preventivo) e tutela della collettività, assicurato da una serie di deroghe all'interrogatorio preventivo, allorquando si ipotizzino reati di particolare allarme sociale o vi siano particolari esigenze cautelari;
d) la creazione di un giudice collegiale per l'adozione dell'ordinanza cautelare in carcere e della misura provvisoria di sicurezza detentiva (per tale profilo è prevista un'entrata in vigore differita di due anni).

2/b-1) - La modifica dell'art. 291 c.p.p. (Procedimento applicativo)

L'art. 2, comma 1, lettera e), della legge n. 114/2024 modifica l'articolo 291 c.p.p., prevedendo [12]:

- il divieto per il pubblico ministero di indicare, nella richiesta di misura cautelare, con riguardo alle conversazioni intercettate, i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione dei fatti per cui si procede (modifica dell'art. 291, comma 1-ter, c.p.p.);
- l'introduzione del principio del *contraddittorio preventivo* (attualmente previsto solo in alcuni casi di applicazione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio: cfr. comma 2 dell'articolo 289 c.p.p., che infatti non a caso fatto salvo dal nuovo testo dell'art. 291 c.p.p.), col prevedere l'obbligo dell'interrogatorio preventivo da parte del giudice prima di disporre una misura cautelare, sia essa coercitiva o interdittiva, detentiva o non detentiva, nel corso delle indagini preliminari, salvo i casi in cui:
  - sussista una delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. a), cpp (inquinamento probatorio) e di cui all'art. 274, comma 1, lett. b), cpp (pericolo di fuga);
  - sussista l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) (pericolo di reiterazione del reato), limitatamente a determinate categorie di reati, quali quelli di cui agli artt. 407 comma 2 lett. a), c.p.p. [13] e 362, comma 1-*ter*, c.p.p. [14];
  - ricorrano "*gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale*" (art. 291, comma 1-quater, c.p.p.).
- la comunicazione dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio preventivo di cui trattasi al pubblico ministero e la notifica alla persona sottoposta alle indagini e al suo difensore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni d'urgenza, il giudice ritenga di abbreviare il termine (art. 291, comma 1-sexies, prima parte, c.p.p.);
- che il giudice provveda comunque sulla richiesta cautelare del pubblico ministero anche senza che si sia proceduto all'interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini preliminari, nel caso in cui quest'ultima non compaia senza addurre un legittimo impedimento oppure quando la stessa non sia stata

rintracciata, sempre che le ricerche siano ritenute esaurienti (art. 291, comma 1-sexies, seconda parte, c.p.p.);
- che l'invito a presentarsi debba contenere, tra l'altro, gli elementi che valgano ad identificare l'indagato, la descrizione sommaria del fatto (comprensiva di data e luogo di commissione del reato) e l'indicazione di una serie di diritti e facoltà (art. 291, comma 1-septies, c.p.p.), nonchè l'avviso di deposito, nella cancelleria del giudice, della richiesta di applicazione della misura cautelare, degli atti presentati ai sensi dell'art. 291, comma 1, c.p.p. nonché l'avviso della facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati, ivi compresi i verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate, con diritto alla trasposizione delle relative registrazioni su supporto idoneo alla riproduzione dei dati (art. 291, comma 1-octies, c.p.p.);
- l'obbligo -a pena di inutilizzabilità- di documentare integralmente l'interrogatorio preventivo secondo le modalità previste dall'articolo 141-*bis* c.p.p., e quindi mediante riproduzione audiovisiva o, se questa non è disponibile, mediante riproduzione fonografica (art. 291, comma 1-novies, c.p.p.).

2/b-2) - La modifica dell'art. 292 c.p.p. (Ordinanza del giudice)

L'art. 2, comma 1, lettera f), della legge n. 114/2024 modifica l'articolo 292 c.p.p., prevedendo [15]:
- l'obbligo del giudice di valutare specificamente, nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, a pena di nullità della stessa, le dichiarazioni rese dall'indagato in sede di interrogatorio preventivo (modifica dell'art. 292, comma 2-ter, c.p.p.);
- il divieto, per il giudice, di indicare, nell'ordinanza cautelare, i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione degli elementi rilevanti, qualora, nell'ambito dell'esposizione delle esigenze cautelari e degli indizi, sia necessaria la riproduzione dei brani essenziali delle comunicazioni e delle conversazioni intercettate (modifica dell'art. 292, comma 2-quater, c.p.p.), analogamente a quanto previsto -per la richiesta del PM- dal novellato art. 291, comma 1-ter, c.p.p.;
- la nullità dell'ordinanza cautelare qualora la stessa non sia stata preceduta dall'interrogatorio preventivo, nei casi in cui lo stesso è obbligatorio, ovvero qualora quest'ultimo sia nullo, in quanto compiuto in violazione delle disposizioni che disciplinano il contenuto del relativo invito a comparire (art. 292, comma 3-bis, c.p.p.).

2/b-3) - La modifica dell'art. 294 c.p.p. (Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale)

L'art. 2, comma 1, lettera g), della legge n. 114/2024 modifica l'articolo 294 c.p.p., prevedendo che l'interrogatorio di garanzia -previsto dopo l'applicazione della misura cautelare entro i termini fissati dallo stesso art. 294, a pena di inefficacia della misura secondo quanto disposto dall'art. 302 c.p.p.- non è necessario qualora si sia proceduto all'interrogatorio preventivo [16].

2/b-4) - La modifica dell'art. 309 c.p.p. (Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva)

L'art. 2, comma 1, lettera i), della legge n. 114/2024 modifica l'articolo 309, comma 5, c.p.p. [17], prevedendo che -tra gli atti che l'Autorità Giudiziaria procedente deve trasmettere al Tribunale del riesame, dopo la presentazione dell'istanza di riesame, ed in particolare tra gli elementi sopravvenuti a favore dell'indagato, vi siano anche le dichiarazioni rese da quest'ultimo in sede di interrogatorio preventivo.

2/b-5) - L'introduzione del giudice collegiale in materia cautelare: la modifica degli artt. 328 c.p.p. (Giudice per le indagini preliminari), 294, comma 4-bis c.p.p. (Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale), 299, comma 4, c.p.p. (Revoca e sostituzione delle misure), 313, comma 1, c.p.p. (Procedimento)

L'art. 2, comma 1, lettera m) della legge n. 114/2024 modifica l'art. 328 c.p.p. [18], introducendo la figura del giudice collegiale nel caso in cui debba decidere l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere (art. 328, comma 1-quinquies, c.p.p.).
Coerentemente con detta previsione, la novella ha apportato le seguenti ulteriori modifiche:
- l'art. 2, comma 1, lettera g), della legge 114/2024 modifica l'art. 294, comma 4-bis, con la previsione che, nel caso in cui la misura cautelare sia stata disposta dal Giudice collegiale di cui all'art. 328, comma 1-quinquies, all'interrogatorio proceda il presidente del collegio o un uno dei componenti da lui delegato (analogamente a quanto già previsto per le misure disposte dalla Corte di Assise o dal Tribunale) [19];

- l'art. 2, comma 1, lettera h), della legge n. 114/2024 modifica l'articolo 299 c.p.p., prevedendo, al comma 4, che, nel caso in cui -per effetto dell'aggravamento delle esigenze cautelari- il giudice ritenga di dover applicare, su richiesta del pubblico ministero, la misura della custodia cautelare in carcere, debba rimettere la decisione al giudice collegiale di cui all'art. 328, comma 1-quinquies [20];
- l'art. 2, comma 1, lett. l) della legge 114/2024 modifica l'art. 313, comma 1, c.p.p., prevedendo che il giudice per le indagini preliminari procede nella composizione collegiale, quando debba essere applicata provvisoriamente una misura di sicurezza detentiva [21].

2/c) - Le modifiche in tema di informazione di garanzia (art. 369 c.p.p.)

L'art. 2, comma 1, lettera n) della legge n. 114/2024 modifica l'articolo 369 c.p.p.[22]:

a) in primo luogo, col sottolineare che essa è prevista *a tutela del diritto di difesa*;
b) in secondo luogo, prevedendo che essa non debba contenere solo l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate e della data e luogo del fatto (come finora previsto), ma che debba contenere anche *la descrizione sommaria del fatto* (analogamente a quanto avviene per l'invito a comparire per rendere interrogatorio);
c) in terzo luogo, prevedendo che possa procedersi alla notifica dell'informazione di garanzia da parte della polizia giudiziaria solo in situazioni aventi carattere di urgenza, tali da non consentire il ricorso alle modalità ordinarie di notifica (art. 369, comma 1-quater, prima parte, c.p.p.);
d) in quarto luogo, prevedendo che, quando la notificazione dell'informazione di garanzia è effettuata dalla polizia giudiziaria, all'atto della consegna debba comunque essere garantita la riservatezza del destinatario, fermo restando quanto stabilito dal comma 8, secondo periodo, dell'art. 148 c.p.p. in caso di impossibilità di eseguire la notifica a mani proprie del destinatario (in tal caso, l'organo competente per la notificazione, fatta eccezione per la notificazione al difensore o al domiciliatario del destinatario dell'atto, deve consegnare la copia dell'atto da notificare dopo averla inserita in una busta sigillata con la trascrizione del numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto) (art. 369, comma 1-quater, seconda parte, c.p.p.);
e) in quinto luogo, prevedendo che all'informazione di garanzia si applica l'art. 114, comma 2, c.p.p. (che, a sua volta, stabilisce il divieto di pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, fatta eccezione per l'ordinanza del giudice, indicata dall'articolo 292 c.p.p.) per cui di fatto è vietata la pubblicazione dell'informazione di garanzia medesima fino a che non siano concluse le indagini preliminari (art.369,comma 1-quinquies, c.p.p.).

2/d) - Le modifiche in tema di impugnazioni

2/d-1) - La modifica dell'art. 581 c.p.p. (Forma dell'impugnazione)

L'art. 2, comma 1, lettera o), della legge n. 114/2024 modifica l'articolo 581 c.p.p. [23]:

- prevedendo l'abrogazione del comma 1-*ter* dell'articolo 581 c.p.p., relativo al deposito, a pena di inammissibilità, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, da effettuare contestualmente all'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori;
- intervenendo sul comma 1-*quater* dell'art. 581 c.p.p., e prevedendo che la disciplina ivi contenuta (relativa al deposito, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, di specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio) si applichi alla sola ipotesi di impugnazione presentata dal difensore di ufficio dell'imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza.

2/d-2) - La modifica dell'art. 593 c.p.p. (Casi di appello)

L'art. 2, comma 1, lettera p), della legge n. 114/2024 modifica l'articolo 593, comma 2, c.p.p. [24], limitando il potere di impugnazione del Pubblico Ministero, che ora non può appellare le sentenze di proscioglimento per i reati previsti dall'art. 550, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, cioè per i reati per i quali l'azione penale si esercita con citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica.

Parte terza - Le modifiche in tema di ordinamento giudiziario

L'art. 4 della legge n. 114/2024 modifica l'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, intervenendo per assicurare l'effettiva operatività del giudice collegiale in materia di misure cautelari; a tal fine:

a) all'articolo 7-*bis* [25]:

- al comma 3-*bis*, dopo le parole: «capi degli uffici», sono aggiunte le seguenti: *«, assegnati al singolo ufficio giudiziario incluso nella medesima tabella infradistrettuale»*;
- al comma 3-*quater*, lettera *c)*, dopo le parole: «dei magistrati», le seguenti: *«, con particolare riferimento alla competenza collegiale del giudice per le indagini preliminari»*;

b) all'articolo 7-*ter*, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dell'udienza preliminare», sono aggiunte le seguenti: *«e prevede, in ogni caso, la costituzione di un collegio per i provvedimenti di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, anche nell'ambito delle tabelle infradistrettuali di cui all'articolo 7-bis, comma 3-bis* [26].

Parte quarta – Operatività delle nuove norme - Disposizioni transitorie

Le nuove norme introdotte dalla legge 114/2024 sono operative a far data dal 25.8.2024, quindicesimo giorno dalla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10.8.2024.

Tuttavia, per espressa previsione dell'articolo 9 della legge n. 114/2024, tutte le disposizioni relative alla composizione collegiale del giudice competente a decidere nelle indagini preliminari sull'applicazione della custodia cautelare in carcere o sull'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva e alle correlate modifiche ordinamentali, **entreranno in vigore dopo due anni, e dunque il 25.8.2026**, stante la necessità di adeguare gli organici della Magistratura a questa novità di indubbio forte impatto organizzativo: basti pensare alla necessità, per ciascun Ufficio, di destinare un numero ben più consistente (rispetto all'attualità) di Giudici per la valutazione delle richieste cautelari avanzate dal P.M. e del conseguente regime di incompatibilità che si determina.

Pertanto, a mente dell'art. 9 della legge n. 114/2024, rubricato *Decorrenza dell'efficacia di alcune disposizioni*, le disposizioni che entreranno in vigore a partire dal 25.8.2024 sono le seguenti:

a) articolo 2, comma 1, lettera *e)*, numero 2), limitatamente al capoverso 1-*quinquies* (trattasi dell'art. 291, comma1-quinquies, c.p.p., che prevede l'interrogatorio preventivo da parte del giudice collegiale);
b) articolo 2, comma 1, lettera *g)*, numero 2) (trattasi dell'art. 294, comma 4-bis, c.p.p., nella parte in cui prevede l'interrogatorio di garanzia da parte del giudice collegiale);
c) articolo 2, comma 1, lettera *h)* (trattasi dell'art. 299, comma 4, c.p.p., nella parte in cui prevede che, in caso di richiesta di aggravamento della misura con applicazione della custodia in carcere, il GIP rimette la decisione al giudice collegiale);
d) articolo 2, comma 1, lettera *l)* (trattasi dell'art. 313, comma 1, c.p.p., nella parte in cui è previsto che, in caso di applicazione provvisoria di misura di sicurezza detentiva, il GIP procede nella composizione collegiale);
e) articolo 2, comma 1, lettera *m)* (trattasi dell'art. 328, comma 1-quinquies, c.p.p, che prevede che sulla misura della custodia cautelare in carcere il GIP procede nella composizione collegiale);
f) articolo 4 (trattasi degli artt. 7-bis e 7-ter dell'Ordinamento giudiziario).

Parte quinta – Linee guida operative

In questa sede, in relazione ad alcuni dei profili toccati dalle novità normative, vengono dettate *linee guida* operative, destinate sia ai Magistrati dell'Ufficio che agli organi di Polizia Giudiziaria, ciascuno per quanto di propria competenza.

5/a) - L'abrogazione dell'art. 323 c.p. (capitolo 1/b)

Per effetto dell'abrogazione dell'art. 323 c.p., l'abuso di ufficio non costituisce più reato.

Ne consegue che, a mente dell'art. 2, comma 2, c.p. [27], per i procedimenti iscritti per tale reato, il Magistrato assegnatario provvederà alla immediata definizione del relativo fascicolo mediante richiesta di archiviazione ex art. 411, comma 1, c.p.p. [28], **previa verifica della eventuale riconducibilità del fatto ad una diversa ipotesi di reato,** nel qual caso si procederà all'aggiornamento delle iscrizioni nel *registro notizie di reato.*
Nel caso il procedimento sia stato definito con sentenza passata in giudicato o con decreto penale irrevocabile, si valuterà di attivare la procedura di cui all'art. 673, comma 1, c.p.p. [29].

5/b) - Le modifiche in tema di intercettazioni (paragrafo 2/a)

Preliminarmente, trattandosi di norme procedurali, in ossequio al principio *tempus regit actum*, le stesse sono immediatamente applicabili, a decorrere dal 25.8.2024, ai procedimenti in corso, ovviamente con riferimento alle attività non ancora compiute.
La concreta applicazione della norma di cui al comma 6-*ter* dell'art. 103 c.p.p. -che prescrive l'obbligo di immediata interruzione delle operazioni di intercettazione, quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientra tra quelle vietate- presenta profili di criticità.
Detta norma evidentemente postula che:

- l'ascolto delle intercettazioni sia contemporaneo alle stesse, mentre nella prassi ordinaria -dovendo la Polizia Giudiziaria, in genere, curare plurime intercettazioni ed essendo costantemente esiguo il numero degli operatori rispetto alla mole di intercettazioni da curare- le operazioni di ascolto avvengono nella gran parte dei casi in un momento successivo alla già intervenuta intercettazione;
- si possa interrompere l'intercettazione della singola conversazione o comunicazione senza interrompere l'intercettazione delle altre conversazioni o comunicazioni sulla medesima utenza, **il che, allo stato attuale, non sembra possibile tecnicamente.**

Né può essere sottaciuto che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il divieto di intercettazione previsto dall'art. 103, comma 5, c.p.p. non si traduce in un divieto assoluto di conoscenza *ex ante*, ma implica una verifica postuma del rispetto dei relativi limiti (Cass. sezione 4^ sentenza n. 55253 del 5.10.2016, imp. Marceraj e le altre conformi sopra citate), il che sta a significare che, di regola, solo a seguito dell'ascolto è possibile stabilire se la conversazione intercettata attenga alla funzione difensiva esercitata e non integri essa stessa reato.
Pertanto, la norma di cui al comma 6-*ter* dell'art. 103 c.p.p. -nella parte in cui prevede che le operazioni di intercettazione siano immediatamente interrotte qualora risulti che la conversazione o la comunicazione intercettata rientri tra quelle vietate- andrebbe interpretata nel senso che di detta conversazione o comunicazione **vada interrotto l'ascolto** e comunque non vada effettuata alcuna trascrizione.
Infatti, nel caso di intercettazione vietata, trova già applicazione il comma 7 dell'art. 103 c.p.p., il quale dispone che, salvo quanto previsto dall'art. 271 c.p.p. (che prevede il divieto di utilizzabilità delle intercettazioni vietate e la distruzione disposta dal giudice della loro documentazione, salvo che costituisca corpo del reato):

- i risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguite in violazione delle disposizioni precedenti, ivi comprese quelle di cui al nuovo comma 6-*ter*, non possono essere utilizzati;
- fermo il divieto di utilizzazione, quando le comunicazioni e le conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non può essere trascritto, neanche sommariamente, e nel verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.

Pertanto, perché la nuova disposizione normativa abbia una portata effettiva, evidentemente si richiede che **l'operatore di Polizia Giudiziaria** -non appena emerga che la conversazione o la comunicazione intercettata rientri tra quelle vietate [30]- ne interromperà l'ascolto e si asterrà dal trascriverne il contenuto, anche sommario, limitandosi ad annotare nel verbale delle operazioni e nei c.d. brogliacci la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta, precisando che si tratta di intercettazione vietata ai sensi dell'art. 103, commi 5 e 6-*ter*, c.p.p..
Quanto ai **Magistrati** dell'Ufficio, questi sono invitati a vigilare sull'osservanza delle disposizioni sopra evidenziate da parte della polizia giudiziaria delegata per le intercettazioni, verificando che i verbali delle intercettazioni (successive al 25.8.2024), i c.d. brogliacci, le richieste di proroga, le richieste di intercettazioni d'urgenza, le annotazioni interlocutorie e le informative finali e riepilogative non contengano la trascrizione, anche solo per sintesi, delle conversazioni e delle comunicazioni vietate nonché delle espressioni che consentano di identificare soggetti diversi dalle parti del procedimento e non siano indispensabili per la compiuta esposizione dei fatti per cui si procede, anche al fine di evitare di riportarle poi nelle proprie richieste

al giudice, procedendo alla restituzione alla Polizia giudiziaria degli atti non rispondenti alle previsioni normative, ai fini della loro regolarizzazione.

5/c) - Le modifiche in tema di misure cautelari (paragrafo 2/b)

Anche in questo caso, trattandosi di norme procedurali, in ossequio al principio *tempus regit actum*, le stesse si applicano anche ai procedimenti già pendenti, per cui, all'atto dell'inoltro al GIP della richiesta cautelare, il **Magistrato** procedente avrà cura di verificare la conformità della stessa al nuovo dettato normativo.
Incidentalmente (ma ciò riguarda l'attività del giudice) va detto che la nuova norma sembra applicarsi alle richieste già formulate dal pubblico ministero, allorquando il giudice non si sia ancora pronunciato sulla stessa.

5/d) - Le modifiche in tema di informazione di garanzia (paragrafo 2/c)

Nel sottolineare che la novella legislativa evidenzia con maggior forza che l'informazione di garanzia è un atto *"a tutela del diritto di difesa"* **(e non un atto strumentale a rendere conoscibile a terzi lo *status* di indagato di un soggetto, come talvolta, soprattutto nel passato, si è dovuto purtroppo constatare, allorquando l'informazione di garanzia è stata propalata attraverso gli organi di stampa, parallelamente alla rituale consegna all'interessato)**, i **Magistrati** sono invitati alla puntuale osservanza delle nuove disposizioni, con particolare (ma non esclusivo) riferimento alla novità, costituita dall'obbligo di inserirvi *"la descrizione sommaria del fatto"*; pertanto, nell'informazione di garanzia non ci si dovrà più limitare ad indicare gli articoli di legge asseritamente violati, ma dovrà essere articolato una sorta di ***capo di imputazione***, per consentire all'indagato di sapere effettivamente di che cosa viene incolpato.
La **Polizia Giudiziaria** avrà cura di osservare soprattutto le disposizioni in tema di modalità di consegna dell'informazione di garanzia, onde assicurare la riservatezza del destinatario.

5/e) - Le modifiche in tema di impugnazione (paragrafo 2/d-2)

Anche tale modifica, in virtù del principio *tempus regit actum*, è immediatamente applicabile ai procedimenti in corso.
I **Magistrati** avranno cura pertanto di verificare se -in alternativa all'appello- sia esperibile il ricorso per cassazione.

°°°°°°

La presente direttiva diventa operativa a far data dal 25.8.2024.

Si pubblichi sul sito web della Procura.

Parma, 21.8.2024

Il Procuratore della Repubblica
dott. Alfonso D'Avino

D'AVINO
ALFONSO
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
21.08.2024
10:22:25
GMT+01:00

NOTE

[1] **Si riporta il testo dell'art. 322-bis c.p. così come modificato dalla legge 114/24 (mediante eliminazione dei riferimenti all'art. 323 c.p.)**
Art. 322-bis (Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).
Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.
5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

[2] **Si riporta il testo dell'art. 323 c.p. vigente sino alla sua abrogazione:**
"Art. 323 (Abuso d'ufficio).
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione ((di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità)) ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità".

[3] **Si riporta il nuovo testo dell'articolo 323-bis del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 9.8.2024, n. 114 (<u>in neretto sottolineato</u> le modifiche apportate):**
"Art. 323-bis (Circostanze attenuanti).
Se i fatti previsti dagli articoli 314, 314-bis, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e <u>**346-bis**</u> sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.
Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis e <u>**346-bis**</u>, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi".

[4] **Si riporta il nuovo testo dell'articolo 323-ter del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 9.8.2024, n. 114 (<u>in neretto sottolineato</u> le modifiche apportate):**
"Art. 323-ter (*Causa di non punibilità*).
Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, <u>**346-bis,**</u> 353, 353-bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.
La non punibilità del denunciante è subordinata alla messa a disposizione dell'utilità dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero all'indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma.

La causa di non punibilità non si applica quando la denuncia di cui al primo comma è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato. La causa di non punibilità non si applica in favore dell'agente sotto copertura che ha agito in violazione delle disposizioni dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146".

[5] Si riporta il testo del nuovo art. 346-bis c.p. (In neretto sottolineato le modifiche apportate dalla legge n. 114/2024 al testo previgente).

Art. 346-*bis (Traffico di influenze illecite).*

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-*ter* e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-*bis*, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità *economica* riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio".

[6] Si riporta il nuovo testo dell'articolo 103 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 9.8.2024, n. 114 (In neretto sottolineato le modifiche apportate):

«Art. 103 *(Garanzie di libertà del difensore).*

1. Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo: *a)* quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito; *b)* per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.

2. Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.

3. Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, l'autorità giudiziaria a pena di nullità avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.

4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.

5. Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.

6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.

6-bis. È parimenti vietata l'acquisizione di ogni forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l'imputato e il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.

6-ter. L'autorità giudiziaria o gli organi ausiliari delegati interrompono immediatamente le operazioni di intercettazione quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientra tra quelle vietate.

7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'art. 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati. Fermo il divieto di utilizzazione di cui al primo periodo, quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non può essere trascritto, neanche sommariamente, e nel verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.».

[7] Si riporta il nuovo testo dell'articolo 114 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 9.8.2024, n. 114 (In neretto sottolineato le modifiche apportate):

«Art. 114 *(Divieto di pubblicazione di atti e di immagini).*

1. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.

2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'art. 292.

2-*bis*. È sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni se non è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento.

3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni.

4. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'art. 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal ministro di grazia e giustizia.

5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando

la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4.
6. È vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione.
6-*bis*. È vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.
7. È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.»

[8] **Si riporta il nuovo testo dell'articolo 116 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 9.8.2024, n. 114 (in neretto sottolineato le modifiche apportate):**
«Art. 116 *(Copie, estratti e certificati)*.
1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti. **Non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell'art. 114, comma 2-bis, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dall'esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato.**
2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza.
3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'art. 114.
3-*bis*. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorità giudiziaria atti o documenti redatti in forma di documento analogico, ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia.»

[9] **Si riporta il nuovo testo dell'articolo 268 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 9.8.2024, n. 114 (in neretto sottolineato le modifiche apportate):**
«Art. 268 *(Esecuzione delle operazioni)*.
1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale.
2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, soltanto il contenuto delle comunicazioni intercettate rilevante ai fini delle indagini, anche a favore della persona sottoposta ad indagine. Il contenuto non rilevante ai fini delle indagini non è trascritto neppure sommariamente e nessuna menzione ne viene riportata nei verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria, nei quali è apposta l'espressa dicitura: «La conversazione omessa non è utile alle indagini».
2-*bis*. Il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché i verbali siano redatti in conformità a quanto previsto dal comma 2 e negli stessi non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori **nonché quelle che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti**, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini.
2-*ter* (abrogato).
3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.
3-*bis*. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati. Per le operazioni di avvio e di cessazione delle registrazioni con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, riguardanti comunicazioni e conversazioni tra presenti, l'ufficiale di polizia giudiziaria può avvalersi di persone idonee di cui all'art. 348, comma 4.
4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'art. 269, comma 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati presso l'archivio di cui all'art. 269, comma 1, insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga 7.
5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali **o soggetti diversi dalle parti**, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.
7. Il giudice, anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 431, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento. Il giudice, con il consenso delle parti, può disporre l'utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni ovvero delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini. In caso di contestazioni si applicano le disposizioni di cui al primo periodo.
8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su idoneo supporto. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7.»

[10] In particolare, con la legge 137/23 era stato modificato il comma 2 dell'art. 268 c.p.p. in materia di modalità esecutive delle intercettazioni, prevedendo che:

- nel verbale è trascritto *"soltanto"* il contenuto delle comunicazioni intercettate rilevante per le indagini, *"anche a favore della persona sottoposta ad indagini"*;
- *il contenuto non rilevante ai fini delle indagini non è trascritto neppure sommariamente e nessuna menzione ne viene riportata nei verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria, nei quali è apposta l'espressa dicitura "La conversazione omessa non è utile alle indagini"*;
- il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché i verbali di intercettazione "siano redatti in conformità a quanto previsto dal comma 2" del medesimo art. 268 c.p.p. ed affinchè nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano "fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori", salvo che risultino rilevanti per le indagini.

[11] **Si riporta l'articolo 89-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 9.8.2024, n. 114 (in neretto sottolineato le modifiche apportate):**

«Art. 89-*bis (Archivio delle intercettazioni).*

1. Nell'archivio digitale istituito dall'art. 269, comma 1, del codice, tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono.

2. L'archivio è gestito con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento, ed a quelle irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali come definiti dalla legge o dal regolamento in materia **o, comunque, dati personali relativi a soggetti diversi dalle parti.** Il Procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito.

3. All'archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati.

4. I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio e possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti quando acquisiti a norma degli articoli 268, 415-*bis* e 454 del codice. Ogni rilascio di copia è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data e ora di rilascio e gli atti consegnati in copia.».

[12] **Si riporta il nuovo testo dell'articolo 291 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 9.8.2024, n. 114 (in neretto sottolineato le modifiche apportate):**

«Art. 291 *(Procedimento applicativo).*

1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi i verbali di cui all'art. 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti, e comunque conferiti nell'archivio di cui all'art. 269, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

1-*bis* (abrogato).

1-ter. Quando è necessario, nella richiesta sono riprodotti soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate, **in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione.**

1-quater. Fermo il disposto dell'art. 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'art. 407, comma 2, lettera a), o all'art. 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale.

1-quinquies. Nel caso di cui all'art. 328, comma 1-quinquies, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.

1-sexies. L'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio è comunicato al pubblico ministero e notificato alla persona sottoposta alle indagini preliminari e al suo difensore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni d'urgenza, il giudice ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire. Il giudice provvede comunque sulla richiesta del pubblico ministero quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non compare senza addurre un legittimo impedimento, oppure quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non è stata rintracciata e il giudice ritiene le ricerche esaurienti, anche con riferimento ai luoghi di cui all'art. 159, comma 1.

1-septies. L'invito contiene: a) le generalità o altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini; b) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione, nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi; c) la descrizione sommaria del fatto, comprensiva di data e luogo di commissione del reato; d) l'avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge; del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa; del diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali; del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere; del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari; della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

1-octies. L'invito di cui al comma 1-sexies contiene altresì l'avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti presentati ai sensi del comma 1, nonché della facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati, ivi compresi i verbali delle comunicazioni e delle conversazioni intercettate, con diritto alla trasposizione delle relative registrazioni su supporto idoneo alla riproduzione dei dati.

1-novies. L'interrogatorio di cui al comma 1-quater deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, secondo le modalità di cui all'art. 141-bis.
2. Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, il giudice, quando ne ricorrono le condizioni e sussiste l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall'art. 274, dispone la misura richiesta con lo stesso provvedimento con il quale dichiara la propria incompetenza. Si applicano in tal caso le disposizioni dell'art. 27.
2-*bis*. In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può chiedere al giudice, nell'interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all'art. 282-*bis*. Il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocata.»

[13] I reati richiamati dall'art. 407, comma 2 lett. a), c.p.p. sono: 1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; 2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; 3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; 4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale; 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; 6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; 7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza; 7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dall'art. 12,comma 3, e 12-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

[14] I reati richiamati dall'articolo 362 comma 1-*ter* c.p.p. sono: il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata; i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, c.p..

[15] **Si riporta il nuovo testo dell'articolo 292 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 9.8.2024, n. 114 (in neretto sottolineato le modifiche apportate):**
«Art. 292 *(Ordinanza del giudice).*
1. Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza.
2. L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio: *a)* le generalità dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo; *b)* la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate; *c)* l'esposizione e l'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato; c-*bis)* l'esposizione e l'autonoma valutazione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione e l'autonoma valutazione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'art. 274 non possono essere soddisfatte con altre misure 4; *d)* la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, allorché questa è disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 274; *e)* la data e la sottoscrizione del giudice.
2-*bis*. L'ordinanza contiene altresì la sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l'imputato.
2-ter. L'ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato, di cui all'art. 358, nonché all'art. 327-bis **e, nel caso di cui all'art. 291, comma 1-quater, una specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell'interrogatorio.**
2-*quater*. Quando è necessario per l'esposizione delle esigenze cautelari e degli indizi, delle comunicazioni e conversazioni intercettate sono riprodotti soltanto i brani essenziali, **in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione degli elementi rilevanti.**
3. L'incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero circa la persona nei cui confronti la misura è disposta esime gli ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione.
3-bis. L'ordinanza è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'art. 291, comma 1-quater, nonché quando l'interrogatorio è nullo per violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-septies e 1-octies del medesimo articolo.»

[16] **Si riporta il nuovo testo dell'articolo 294 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 9.8.2024, n. 114 (in neretto sottolineato le modifiche apportate):**
«Art. 294 (*Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale).*
1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare se non vi ha proceduto **ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, oppure** nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita.

1-*bis*. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione. Il giudice, anche d'ufficio, verifica che all'imputato in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari sia stata data la comunicazione di cui all'art. 293, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-*bis* dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l'informazione ivi indicate.
1-*ter*. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare.
2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.
3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'art. 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto. Il giudice può autorizzare la persona sottoposta a misura cautelare e il difensore che ne facciano richiesta a partecipare a distanza all'interrogatorio.
4-bis. Quando la misura cautelare è stata disposta **dal collegio di cui all'art. 328, comma 1-quinquies**, dalla Corte di Assise o dal tribunale, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.
5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice o il presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non ritenga di procedere personalmente e non sia possibile provvedere ai sensi del terzo periodo del comma 4, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo.
6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice.
6-*bis*. Alla documentazione dell'interrogatorio si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica. È fatta salva l'applicazione dell'art. 133-*ter*, comma 3, terzo periodo, nei casi in cui è autorizzata la partecipazione a distanza all'interrogatorio.».

[17] Si riporta il nuovo testo dell'articolo 309 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 9.8.2024, n. 114 (in neretto sottolineato le modifiche apportate):
«Art. 309 *(Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva).*
1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento, l'imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero.
2. Per l'imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione eseguita a norma dell'art. 165. Tuttavia, se sopravviene l'esecuzione della misura, il termine decorre da tale momento quando l'imputato prova di non avere avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.
3. Il difensore dell'imputato può proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura.
3-*bis*. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell'art. 104, comma 3.
4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dall'art. 582.
5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini **e, in ogni caso, le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater.**
6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi e l'imputato può chiedere di comparire personalmente. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare i nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione 6.
7. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza.
8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l'applicazione della misura; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.
8-*bis*. Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura può partecipare all'udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7. L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente o, quando una particolare disposizione di legge lo prevede, di partecipare a distanza. Il presidente può altresì disporre la partecipazione a distanza dell'imputato che vi consenta.
9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma e conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso. Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'art. 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa. 9-*bis*. Su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito dell'ordinanza sono prorogati nella stessa misura.
10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata. L'ordinanza del tribunale deve

essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può disporre per il deposito un termine più lungo, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione.».

[18] Si riporta il nuovo testo dell'articolo 328 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 9.8.2024, n. 114 (in neretto sottolineato le modifiche apportate):
«Art. 328 *(Giudice per le indagini preliminari).*
1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le indagini preliminari.
1-*bis*. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 commi 3-*bis* e 3-*quater*, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
1-*ter* (abrogato).
1-*quater*. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*quinquies*, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
1-quinquies. Il giudice per le indagini preliminari decide in composizione collegiale l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.».

[19] Cfr. nota n. 18.

[20] Si riporta il nuovo testo dell'articolo 299 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 9.8.2024, n. 114 (in neretto sottolineato le modifiche apportate):
«Art. 299 *(Revoca e sostituzione delle misure).*
1. Le misure coercitive e interdittive sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'art. 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'art. 274.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 275, comma 3, quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose.
2-*bis*. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-*bis*, 282-*ter*, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.
2-*ter*. Nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 4, comma 1, lettera i-*ter)*, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estinzione, l'inefficacia pronunciata per qualsiasi ragione o la revoca delle misure coercitive previste dagli articoli 282-*bis*, 282-*ter*, 283, 284, 285 e 286 o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicati, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini dell'eventuale adozione dei relativi provvedimenti.
2-*quater*. Nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 362, comma 1-*ter*, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui al comma 1 del presente articolo o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa.
3. Il pubblico ministero e l'imputato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta. La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-*bis*, 282-*ter*, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-*bis* del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell'art. 121. Decorso il predetto termine il giudice procede. Il giudice provvede anche di ufficio quando assume l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare o quando è richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari o dell'assunzione di incidente probatorio ovvero quando procede all'udienza preliminare o al giudizio.
3-*bis*. Il giudice, prima di provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione delle misure coercitive e interdittive, di ufficio o su richiesta dell'imputato, deve sentire il pubblico ministero. Se nei due giorni successivi il pubblico ministero non esprime il proprio parere, il giudice procede.
3-*ter*. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere può assumere l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini. Se l'istanza di revoca o di sostituzione è basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati, il giudice deve assumere l'interrogatorio dell'imputato che ne ha fatto richiesta.
4. Fermo quanto previsto, dall'art. 276, quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un'altra più grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità più gravose o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva. **In questo caso, se ritiene che l'aggravamento debba comportare l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, il giudice per le indagini preliminari rimette la decisione al collegio di cui all'art. 328, comma 1-quinquies.**
4-*bis*. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l'imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalità meno gravose, il giudice, se la richiesta non è presentata in udienza, ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste. La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-*bis*, 282-*ter*, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-*bis* del presente articolo,

deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio.

4-*ter.* In ogni stato e grado del procedimento, quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice dispone, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali dell'imputato. Gli accertamenti sono eseguiti al più presto e comunque entro quindici giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta al giudice. Se la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere è basata sulle condizioni di salute di cui all'art. 275, comma 4-*bis*, ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, o risultano in altro modo al giudice, questi, se non ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza, e comunque non oltre il termine previsto nel comma 3, gli accertamenti medici del caso, nominando perito ai sensi dell'art. 220 e seguenti, il quale deve tener conto del parere del medico penitenziario e riferire entro il termine di cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata urgenza, non oltre due giorni dall'accertamento. Durante il periodo compreso tra il provvedimento che dispone gli accertamenti e la scadenza del termine per gli accertamenti medesimi, è sospeso il termine previsto dal comma 3.

4-*quater.* Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 286-*bis*, comma 3.»

[21] **Si riporta il nuovo testo dell'articolo 313 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 9.8.2024, n. 114 (in neretto sottolineato le modifiche apportate):**

«Art. 313 *(Procedimento).* — 1. Il giudice provvede con ordinanza a norma dell'art. 292, previo accertamento sulla pericolosità sociale dell'imputato. Ove non sia stato possibile procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini prima della pronuncia del provvedimento, si applica la disposizione dell'art. 294. **Il giudice per le indagini preliminari procede nella composizione collegiale di cui all'art. 328, comma 1-quinquies, quando deve essere applicata una misura di sicurezza detentiva.**

2. Salvo quanto previsto dall'art. 299 comma 1, ai fini dell'art. 206 comma 2 del codice penale, il giudice procede a nuovi accertamenti sulla pericolosità sociale dell'imputato nei termini indicati nell'articolo 72. 3. Ai fini delle impugnazioni, la misura prevista dall'art. 312 è equiparata alla custodia cautelare. Si applicano le norme sulla riparazione per l'ingiusta detenzione.».

[22] **Si riporta il nuovo testo dell'articolo 369 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 9.8.2024, n. 114 (in neretto sottolineato le modifiche apportate):**

«Art. 369 *(Informazione di garanzia).*

1. ***A tutela del diritto di difesa,*** quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero notifica alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia **contenente la descrizione sommaria del fatto, l'indicazione** delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e ***l'invito*** a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.

1-*bis.* Il pubblico ministero informa altresì la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del diritto alla comunicazione previsto dall'art. 335, comma 3.

1-*ter.* Il pubblico ministero avvisa inoltre la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

1-quater. La notificazione, in deroga al disposto dell'art. 148, comma 6, secondo periodo, può essere eseguita dalla polizia giudiziaria in presenza di situazioni di urgenza che non consentono il ricorso alle modalità ordinarie. In questi casi, fermo il rispetto dell'art. 148, comma 8, secondo periodo, la consegna deve essere effettuata in modo tale da garantire la riservatezza del destinatario.

1-quinquies. All'informazione di garanzia si applica l'articolo 114, comma 2.

2. (abrogato)».

[23] **Si riporta il nuovo testo dell'articolo 581 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 9.8.2024, n. 114 (in neretto sottolineato le modifiche apportate):**

«Art. 581 *(Forma dell'impugnazione).*

1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità: *a)* dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; *b)* delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione; *c)* delle richieste, anche istruttorie; *d)* dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

1-*bis.* L'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione.

1-ter. *(abrogato).*

1-*quater.* Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore **di ufficio** è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.»

[24] **Si riporta il nuovo testo dell'articolo 593 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 9.8.2024, n. 114 (in neretto sottolineato le modifiche apportate):**

«Art. 593 *(Casi di appello).*

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l'imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.

2. Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2. L'imputato può appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.

3. Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.».

[25] **Si riporta, per estratto, l'art. 7-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dalla legge 9.8.2024, n. 114 (in neretto sottolineato le modifiche apportate):**
«Art. 7-bis (Tabelle degli uffici giudicanti).
(*omissis*)
3-bis. Al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici, **assegnati al singolo ufficio giudiziario incluso nella medesima tabella infradistrettuale.**
3-ter. Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne dà immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la emanazione del relativo decreto.
3-quater. L'individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale è operata sulla base dei seguenti criteri: a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici unità per gli uffici giudicanti; b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto unità se giudicanti e fino a quattro unità se requirenti; c) nelle esigenze di funzionalità degli uffici si deve tener conto delle cause di incompatibilità funzionali dei magistrati, **con particolare riferimento alla competenza collegiale del giudice per le indagini preliminari**; d) si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in modo da determinare il minor onere per l'erario.
(*omissis*)»

[26] **Si riporta, per estratto, l'art. 7-*ter* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dalla legge 9.8.2024, n. 114 (in neretto sottolineato le modifiche apportate):**
"Art. 7-ter (Criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti).
1. L'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici è effettuata, rispettivamente, dal dirigente dell'ufficio e dal presidente della sezione o dal magistrato che la dirige, secondo criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. Nel determinare i criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare **e prevede, in ogni caso, la costituzione di un collegio per i provvedimenti di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, anche nell'ambito delle tabelle infradistrettuali di cui all'art. 7-bis, comma 3-bis**. Qualora il dirigente dell'ufficio o il presidente della sezione revochino la precedente assegnazione ad una sezione o ad un collegio o ad un giudice, copia del relativo provvedimento motivato viene comunicata al presidente della sezione e al magistrato interessato.
(*omissis*)»

[27] **Si riporta il testo dell'art. 2 del codice penale:**
"Art. 2 (Successione di leggi penali)
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135.
Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.
Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti".

[28] **Si riporta il testo dell'art. 411 c.p.p. (in neretto sottolineato il comma 1):**
"Art. 411 (Altri casi di archiviazione)
1. Le disposizioni degli articoli 408, 409, 410 e 410-bis si applicano anche quando risulta che manca una condizione di procedibilità, che la persona sottoposta alle indagini non è punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuità del fatto, che il reato è estinto o **che il fatto non è previsto dalla legge come reato.**
1-bis. Se l'archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice, se l'opposizione non è inammissibile, procede ai sensi dell'articolo 409, comma 2, e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa è inammissibile, il giudice procede senza formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell'articolo 409, commi 4 e 5".

[29] **Si riporta il testo dell'art. 673 c.p.p. (in neretto sottolineato il testo modificato):**
"Art. 673 (Revoca della sentenza per abolizione del reato)
1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale **della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.**

2. Allo stesso modo provvede quando è stata emessa sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere per estinzione del reato o per mancanza di imputabilità".

[30] ovvero: conversazioni o comunicazioni del difensore, dell'investigatore privato autorizzato e incaricato in relazione al procedimento, del consulente tecnico e dei loro ausiliari con il proprio assistito ovvero con altri soggetti, purché attinenti all'esercizio dell'attività difensiva, anche relativa ad altro procedimento, e non integranti esse stesse reato.